

# Riporto delle perdite per le imprese minori: effetti contabili e fiscali

di Gianluca Lacidogna (\*) e Luca Montessori (\*\*)

Il legislatore è intervenuto con una modifica al regime di riporto delle perdite fiscali dei soggetti IRPEF con l'obiettivo di superare il diverso trattamento delle perdite prodotte dalle imprese in regime di contabilità semplificata e delle perdite prodotte dalle imprese in regime di contabilità ordinaria. La modifica introdotta ha, da un lato, equiparato la disciplina delle perdite delle imprese IRPEF nei due regimi contabili sopracitati, e, dall'altro, previsto la riportabilità illimitata nel tempo delle perdite fiscali, che possono essere scomutate dai redditi d'impresa dei periodi d'imposta successivi nei limiti dell'80%, salvo che si tratti di perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta e riferite a una nuova attività produttiva.

## Introduzione

Con la Legge di bilancio 2019, e precisamente con i commi da 23 a 26 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stato modificato il vigente regime fiscale in tema di riporto delle perdite da parte dei contribuenti soggetti IRPEF d'impresa (sia imprese individuali che società di persone) a prescindere dal regime contabile da essi adottato, avvicinando il regime fiscale delle perdite IRPEF a quanto stabilito in materia per i soggetti IRES. In particolare, fino all'anno di imposta 2017 le perdite che i soggetti IRPEF conseguivano nell'esercizio di imprese in contabilità semplificata, scontavano un trattamento differente rispetto alle perdite che essi conseguivano nell'esercizio di imprese in contabilità ordinaria. La novella legislativa ha uniformato entrambe le fattispecie sulla base del regime delle imprese in contabilità ordinaria.

## La novella legislativa

L'art. 1, comma 23, lett. a), punto 1, della Legge n. 145/2018 interviene a modificare in più parti l'art. 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito T.U.I.R., che, inserito nell'ambito del Titolo 1, Capo 1 disciplina l'Imposta sul reddito delle persone fisiche. La modifica ha avuto ad oggetto,

come anticipato, il trattamento delle perdite che le persone fisiche conseguono a seguito di attività di impresa svolta sotto la forma delle c.d. imprese minori (1), ovvero in contabilità semplificata (2), che potranno

### Note:

(\*) *Dottore commercialista in Roma, Studio Bernoni Grant Thornton*

(\*\*) *Dottore commercialista in Milano, Studio Bernoni Grant Thornton*

(1) Cfr. art. 66 T.U.I.R.: 1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85 e degli altri proventi di cui all'art. 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'art. 57, dei proventi di cui all'art. 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 101.

(2) Cfr. art. 18, D.P.R. n. 600/1973: 1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 13, qualora i ricavi indicati agli artt. 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'art. 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di

(segue)

essere compensate non più in modo orizzontale (3) bensì esclusivamente con i redditi d'impresa (intendendosi quindi possibile soltanto una compensazione verticale). La novella non ha, invece, mutato la modalità di gestione delle perdite conseguite nell'esercizio di arti e professioni (4) né in forma individuale né in forma associata ed indipendentemente dal regime contabile (ordinario o semplificato) adottato.

Il punto 2 del citato comma 1, art. 23, invece, interviene a modificare, riscrivendolo in parte, il comma 3 dell'art. 8 del T.U.I.R. Per effetto di tale riscrittura "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi". È di tutta evidenza come, le imprese in contabilità semplificata, precedentemente escluse per il richiamo all'art. 66 del T.U.I.R., siano ora trattate uniformemente a quelle in regime di contabilità ordinaria, entrambe quindi possono:

- computare in diminuzione le perdite fino a concorrenza dei relativi redditi (5) conseguiti nei periodi d'imposta;
- riportare le perdite non compensate come al punto precedente negli esercizi successivi senza alcun limite temporale;
- utilizzarle negli anni successivi nel limite ogni anno dell'80% dei relativi redditi in detti periodi di imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi.

La modifica al regime delle perdite non poteva, ovviamente, riguardare unicamente l'articolato tributario del Capo 1 ma, era necessario coordinare anche ciò che il Capo VI - Redditi di impresa - prevede in tema di determinazione del reddito di impresa. La lett. b) comma 1 del citato art. 23 della Legge di bilancio per il 2019 opera una modifica tecnica all'art. 56, comma 2, del T.U.I.R. eliminando in quest'ultimo il riferimento al reddito "complessivo".

In simmetria con quanto stabilito per le imprese IRPEF, le perdite attribuite per trasparenza ai soggetti IRES dalle società in nome

collettivo e in accomandita semplice che hanno optato per il regime di trasparenza vedono l'eliminazione del limite dei cinque anni per la riportabilità delle perdite in abbattimento

#### Note:

(continua nota 2)

400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonerazione di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: a) il relativo importo; b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo.

3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile già registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

(3) Ovvero portandole a riduzione dei redditi prodotti dallo stesso contribuente nel medesimo periodo d'imposta anche in relazione ad altre categorie reddituali effettuando la diretta riduzione del reddito complessivo.

(4) Cfr. Titolo I, Capo V, T.U.I.R.

(5) Si evidenzia che dal tenore letterale della norma, l'utilizzo delle perdite, in compensazione con altri redditi di impresa coevi alla perdita, non sconta alcun limite quantitativo, ossia è consentita la compensazione integrale con il 100% di eventuali redditi di impresa conseguiti nell'esercizio di attività imprenditoriale sia essa nella forma delle c.d. imprese minori ovvero in contabilità semplificata, od anche di impresa individuale o società di persone in contabilità ordinaria.

degli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa società che ha generato le perdite (6).

Ultima modifica di coordinamento è quella dell'art. 116, commi 2 e 2-bis, T.U.I.R. che viene novellato con la finalità di ricondurre alla disciplina relativa alle imprese minori, il regime delle perdite delle società con ristretta base proprietaria prevedendo, per queste ultime, una norma, di natura verosimilmente antielusiva, strutturata sulla base di quelle in contrasto alle c.d. bare fiscali.

Alla luce di quanto sopra, non bisogna però dimenticare che è rimasta immodificata la disposizione che prevede la compensabilità (nell'ambito dei redditi d'impresa) del 100% delle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta per le società di nuova costituzione a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva, così come previsto dal comma 2 dell'art. 84 T.U.I.R. (7).

### Entrata in vigore e regime transitorio

Nonostante le modifiche in oggetto siano state previste dalla Legge di bilancio per il 2019, esse entrano in vigore, in deroga alle previsioni di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 112, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Pertanto, già l'anno solare 2018 (considerando che si tratta di soggetti IRPEF) (8) è interessato, in modo retroattivo, dalle nuove disposizioni che il legislatore si è preoccupato di inserire in modo graduale, prevedendo altresì un regime transitorio.

Le perdite del periodo d'imposta 2018, infatti, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020, in misura non superiore, rispettivamente, al 40% ed al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi. Le perdite del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Il legislatore ha, altresì, disciplinato in modo retroattivo (9) le perdite conseguite dalle imprese in regime di contabilità semplificata nel periodo d'imposta 2017, che fino all'entrata in vigore della Legge n. 145/2018 erano da considerarsi ormai perdute. La legge di bilancio per il 2019 ha fatto risorgere il diritto alla compensabilità delle

#### Note:

(6) Conseguentemente alla soppressione delle parole "nei successivi cinque periodi d'imposta", nel comma 6, art. 101 T.U.I.R., la norma, rendendosi applicabile alle perdite conseguite a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è da ritenersi applicabile alle perdite non ancora prescritte maturate nei periodi di imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle modifiche (2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013).

(7) Cfr. art. 84 T.U.I.R.: Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

(8) Sul punto, si veda, di C. Carli, "Imprese individuali, società di persone ed esercizio sociale diverso dall'anno solare", in *Rass. trib.*, n. 6/1999, pag. 1659 secondo il quale: il Codice civile non impone alle società di persone commerciali di assumere quale esercizio sociale l'anno solare; al contrario, viene ad esse lasciata facoltà di stabilire liberamente la data di chiusura dell'esercizio, nel rispetto dell'ovvia esigenza di individuarla in ragione dell'oggetto sociale e dell'attività svolta, non intravedendosi, sotto questo profilo, motivi di differenziazione rispetto alle società di capitali; la legislazione tributaria non contiene disposizioni dalle quali sia lecito desumere l'obbligo per le società di persone, prescindendo da quanto stabilito ai fini civilistici nei loro atti costitutivi, di predisporre bilanci comunque riflettenti l'intero anno solare, sulla base dei quali dichiarare i relativi redditi.

(9) La *ratio* di tale retroattività è da ritrovarsi nella relazione illustrativa alla Legge di bilancio per il 2019 che ha affermato che con le disposizioni in esame "si è inteso superare il problema per le imprese in contabilità semplificata che applicano il nuovo regime di cassa relativo all'imputazione integrale del costo dell'importo delle rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui il reddito è determinato secondo il principio di cassa, consentendo il riporto delle perdite". A partire dal periodo d'imposta 2017, infatti, sono diventate operative le modifiche all'art. 66 del T.U.I.R. il cui comma 1 è stato novellato dall'art. 1, commi da 17 a 23, Legge n. 232/2016 che hanno previsto l'adozione del "criterio di cassa". Lo scopo di tale novella legislativa è stato quello di evitare gli effetti negativi per le "imprese minori" derivanti dal ritardo dei pagamenti e dal *credit crunch*, l'effetto perverso, però di tale novella è stata la disposizione secondo la quale in tale nuovo regime semplificato per le imprese minori le rimanenze non avranno più alcun rilievo nella determinazione del reddito d'impresa. Il legislatore ha previsto un'apposita disposizione transitoria secondo la quale il reddito del primo periodo d'imposta in cui si applica il nuovo regime (2017) è diminuito dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso alla formazione del reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza. Ciò ha comportato che tutte le imprese che al 31 dicembre 2016 hanno presentato rimanenze finali di una certa consistenza hanno dovuto rilevare un componente negativo di reddito che in moltissimi casi ha generato una perdita fiscale. Il previgente regime delle perdite ha comportato che difficilmente le imprese hanno potuto interamente

(segue)

perdite fiscali conseguite nel 2017, per la parte non già compensata nello stesso anno ai sensi dell'art. 8, comma 1, T.U.I.R. (10) previgente, le quali sono computate in diminuzione dei relativi redditi (11) in misura non superiore al 40% e per l'intero importo che trova capienza in essi nei periodi d'imposta 2018 e 2019 ed in misura non superiore al 60% e per l'intero importo che trova capienza in essi nel periodo d'imposta 2020.

Nell'incontro con la stampa specializzata del 31 gennaio 2019, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le disposizioni transitorie trovano applicazione anche laddove l'impresa in contabilità semplificata, successivamente al realizzo della perdita, avesse adottato la contabilità ordinaria. Non rileva, dunque, il regime contabile del periodo di utilizzo della perdita ma quello di realizzo.

Da notare, però, che non è stato previsto un regime transitorio per le imprese in contabilità ordinaria per le quali se da un lato viene meno il vincolo quinquennale di utilizzabilità prevedendone un utilizzo senza limiti di tempo, dall'altro lato viene imposto un limite di utilizzo in "compensazione" in misura forfettaria pari all'80% del reddito imponibile conseguito, in analogia a quanto avviene oggi per i soggetti IRES. È da ritenersi che il limite forfettario di cui sopra sia applicabile anche alle perdite all'interno del quinquennio ancora vigente, ossia le perdite 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 non ancora compensate (12) e che a normativa previgente potevano essere compensate con il 100% del reddito imponibile, a decorrere dall'anno di imposta 2018 potranno ridurre il reddito imponibile fino all'80% di questi e per l'intero importo che trova capienza in esso.

### Classificazioni e valutazioni contabili

Le novità legislative fin qui analizzate, che non appaiono avere un rilevante impatto sulle imprese in contabilità ordinaria, pongono invece, alcuni dubbi interpretativi relativamente alle modalità di tenuta delle scritture contabili relativamente ai soggetti in contabilità semplificata. L'impatto sulla scelta delle modalità con cui tenere la contabilità deriva, infatti, dalla lettura dell'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 il quale è stato novellato dall'art. 1, comma 22, della Legge di bilancio per il 2017 al fine di adeguare gli adempimenti contabili delle imprese minori al nuovo regime

di determinazione del reddito secondo il criterio di cassa (13). Il nuovo art. 18 prevede che ai fini contabili, le imprese minori possano:

- a) fermo restando la tenuta dei registri IVA, ove obbligatori, istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti;
- b) utilizzare, come in passato, i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA ed effettuando, allo stesso tempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell'anno di registrazione del documento contabile ai fini IVA;

#### Note:

(continua nota 9)

utilizzare in un unico anno tali perdite a riduzione di altri redditi (anche non di impresa), con la conseguenza che a partire dal 2018 tali perdite sarebbero state perse. Il comma 24 della Legge di bilancio 2019 prevedendo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 la riportabilità delle perdite di impresa anche per le imprese minori, corregge questo effetto distorsivo.

(10) Ossia, come più volte ribadito, compensate con altri redditi IRPEF di qualunque natura, laddove ovviamente conseguiti.

(11) Nel senso di redditi della stessa natura, ossia di impresa.

(12) Attingendo ai chiarimenti che l'Amministrazione finanziaria ha fornito in occasione della analoga modifica del limite di utilizzabilità delle perdite per i soggetti IRES (si veda la circolare n. 25/E del 19 giugno 2012) è da ritenere che sia garantita in capo al contribuente la possibilità di scegliere liberamente a quale perdita attingere nel caso di coesistenza di perdite dei primi tre periodi d'imposta (compensabile al 100%) e di perdite successive (compensabili all'80%).

(13) È utile ricordare che la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017 ha stabilito che le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2017 non hanno mutato l'ambito soggettivo di applicazione del regime di determinazione del reddito riservato alle imprese minori. Quest'ultimo è, infatti, il regime naturale dei soggetti in contabilità semplificata in base al combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.R. n. 600/1973, sempreché non optino per la tenuta della contabilità ordinaria. Sono, infatti, ammessi alla contabilità semplificata i seguenti soggetti: - persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del T.U.I.R.; - imprese familiari e aziende coniugali; - società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice); - società di armamento e le società di fatto; - enti non commerciali, con riferimento all'eventuale attività commerciale esercitata, qualora i ricavi indicati agli artt. 57 e 85 del T.U.I.R. "percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'art. 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività".

c) utilizzare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. In tal caso opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo s'intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini IVA.

Sulla base di quanto sopra i contribuenti interessati da tale regime possono scegliere se tenere:

- i registri incassi e pagamenti;
- i registri IVA integrati con le annotazioni richieste ai fini del nuovo criterio di imputazione temporale applicabile ai fini delle imposte sui redditi;
- i registri IVA senza effettuare annotazioni relative agli incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA ma rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

È di tutta evidenza, quindi, come difficilmente possa trovare spazio un'annotazione di "memoria" riguardo al risultato di esercizio eventualmente negativo, riportato agli esercizi successivi, soprattutto se tale "memoria" ha prevalentemente, se non esclusivamente, valenza fiscale. Si ricordi che anche nelle imprese in contabilità ordinaria, le perdite che si ritrovano nelle scritture contabili sono esclusivamente quelle civilistiche, delegando al modello dichiarativo la esposizione del *quantum* della perdita sia rilevante anche ai fini fiscali.

Ai fini accertativi, infatti, è unicamente il dato fiscale quello rilevante e un problema in tale fase è già stato notato in occasione della riscrittura, come evidenziato sopra, dell'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973. La circolare esplicativa (14) di tale novella non affronta in alcun modo le questioni relative all'attività di accertamento nei riguardi delle imprese in contabilità semplificata né tantomeno la questione di dove annotare le eventuali perdite riportabili (15).

## Conclusioni

Per riassumere quanto appena esposto è necessario ricordare che le imprese in contabilità semplificata non potranno più utilizzare in compensazione con altri redditi (compensazione orizzontale) le perdite dell'anno di imposta stesso tranne che con altri redditi di impresa;

le perdite eccedenti, però, non saranno più perse bensì potranno essere riportate agli esercizi successivi senza limiti temporali ed essere scomputate in misura non superiore all'80% del reddito di tali esercizi. Anche le imprese in contabilità ordinaria avranno effetti conseguenti all'introduzione della novella legislativa, ossia non avranno più il limite temporale di utilizzabilità fissato in 5 anni, bensì potranno illimitatamente riportare in avanti tali perdite utilizzabili sempre nel limite dell'80% del reddito dichiarato. Resta ferma, invece, l'utilizzazione illimitata, anche dal punto di vista quantitativo, delle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Il nuovo regime si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, ed è stato previsto un regime transitorio solo per le imprese in contabilità semplificata.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, prot. n. 23596/2019 è stato pubblicato il Modello di dichiarazione "REDDITI 2019-PF", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2019, per il periodo d'imposta 2018, ai fini delle imposte sui redditi. Tale modello riporta, tra le altre, la modifica del quadro RH, sezione III che accoglie la novella qui analizzata. In particolare, si evidenzia la soppressione del rigo RH 13 "Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata" non più attuale e la modifica di denominazione dei campi RH8, RH10 per i quali, rispetto alla versione degli anni precedenti, è stata espunta la frase "in contabilità ordinaria" anch'essa non più rilevante.

Infine, in accordo con la disciplina transitoria sopra analizzata, il campo RH12 nel modello 2019 presenta tre colonne, la prima per indicare le perdite di esercizi precedenti scomputabili in misura limitata del 40%, la seconda per le perdite scomputabili in misura dell'80% e la terza per indicare l'ammontare delle perdite scomputabili in misura piena.

### Note:

(14) Circolare n. 13/E/2017.

(15) Cfr. G. Gavelli - G.P. Tosoni, "Sul regime per cassa il peso delle perdite", in *Il Sole - 24 Ore* del 17 febbraio 2017, pag. 36.